



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e, in particolare, l’articolo 28 concernente l’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante “Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante “Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, concernente il “Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, con il quale la denominazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata modificata in Scuola nazionale dell’amministrazione (di seguito SNA);

VISTO, altresì, l’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, al comma 3, stabilisce che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano, tra gli altri, al seguente principio: “e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;

VISTO, inoltre, l’articolo 35-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dall’articolo 1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che, al comma 1, stabilisce che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, non possono, tra l’altro “a) ...fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e, in particolare, gli articoli 6 e 7 concernenti il conflitto d’interesse e l’obbligo di astensione del dipendente pubblico;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 30 settembre 2022, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale la SNA è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentonovantaquattro (294) dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;

VISTO il decreto della Presidente della SNA del 20 dicembre 2022 con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al IX Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 10 dicembre 2024 con cui si è proceduto alla riduzione da duecentonovantaquattro a centosessantadue dei dirigenti da reclutare mediante il IX Corso-concorso;

VISTO, in particolare, l'articolo 11 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, riguardante la nomina delle Commissioni esaminatrici del corso-concorso;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con cui il sen. Paolo Zangrillo è nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con cui al sen. Paolo Zangrillo è conferito l'incarico relativo alla pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo, è delegato, tra l'altro, a esercitare le funzioni riguardanti la SNA;

RITENUTO di dover nominare il Presidente e i componenti, nonché il Presidente supplente e i componenti supplenti, della commissione esaminatrice dell'esame finale a conclusione del periodo di formazione specialistica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, del IX Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale indetto con il citato decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione del 20 dicembre 2022;

VISTI i *curricula vitae* dei soggetti designati quali presidenti e componenti, effettivi e supplenti;

TENUTO conto della necessità che gli interessati acquisiscano, ove prevista, l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza per lo svolgimento dell'incarico;

CONSIDERATO che le nomine sono condizionate all'acquisizione, tra l'altro, della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Articolo 1 (Nomina dei componenti della commissione)

La commissione esaminatrice dell'esame finale, a conclusione del periodo di formazione specialistica, del IX Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, è costituita come segue:

PRESIDENTE:

- Ferruccio Sepe – Dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri (in quiescenza)

COMPONENTI:

- Valentina Lostorto – Responsabile del Settore *Coordinamento dei rapporti istituzionali con le PA* e Coordinatore del Dipartimento “Regole e funzionamento delle pubbliche amministrazioni” della SNA;
- Alessandro Romano – Direttore Centrale presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

COMPONENTE AGGIUNTO esperto per il supporto tecnico alla piattaforma Moodle:

- Vincenza Limongelli - Funzionario della SNA

SEGRETARIO:

- Nunzia Fin - Funzionario della SNA

Articolo 2 (Nomina dei componenti supplenti)

Per il presidente e i componenti della commissione di cui all'articolo 1 sono nominati i seguenti supplenti:

PRESIDENTE SUPPLENTE:

- Patrizia De Rose – Dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri (in quiescenza)

COMPONENTI SUPPLENTI:

- Valentina Maria Donini – Ricercatrice a tempo indeterminato della SNA
- Domenico De Fazio – Direttore Centrale presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

COMPONENTE AGGIUNTO SUPPLENTE esperto per il supporto tecnico alla piattaforma Moodle:

- Giuseppe Murati - Funzionario della SNA



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

– SEGRETARIO SUPPLENTE:

– Mariachiara Fecarotta - Funzionario della SNA

Articolo 3 (Compensi)

1. Ai componenti della commissione esaminatrice sono attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020. Il relativo onere graverà sul bilancio della SNA.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

p. il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Ministro per la pubblica amministrazione